


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



COMUNE DI PIETRA MARAZZI

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 9 del 03/07/2006

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto di principi dettati dalle leggi e dallo Statuto

Art. 2

Luogo delle riunioni

- 1) Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale, qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione
- 2) In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.
- 3) In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata la bandiera nazionale, europea e della Regione Piemonte.

Art. 3

Presidente

- 1) Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dallo Statuto.
- 2) Il Presidente del Consiglio è il Sindaco
- 3) Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la parola, definisce il tempo massimo di intervento, per ogni relatore e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termine delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- 5) Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.
- 6) Il Presidente del Consiglio è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano

Art. 4

Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica, dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 5

Prima seduta del Consiglio comunale

- 1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2) L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Art. 6

Primi adempimenti del Consiglio

- 1) Nella prima seduta, convocata e da tenersi nei termini di cui all' articolo precedente, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla convalida degli eletti alle sostituzioni nei modi e nei termini previsti dalla Legge .
- 2) Dopo di questa il Consiglio affronta il seguente ordine del giorno
 - -giuramento del Sindaco;
 - -comunicazione del Sindaco sulla nomina del Vicesindaco e della Giunta Comunale;
 - -indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni.

Art. 7 - Nomina esperti

- 1) Il Consiglio Comunale, può decidere con formale delibera di nominare esperti per acquisire informazioni e pareri su questioni particolari di competenza consiliare
- 2) Nella delibera sono indicati l'oggetto preciso dell'incarico, il termine entro cui depositare la relazione conclusiva ed il compenso.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

Art .8
Composizione

- 1) I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

Art. 9
Costituzione

- 1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco ed al Segretario Comunale la sua composizione, indicando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

Art 10
Commissioni consiliari

- 1) .Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee e speciali.

Art. 11
Costituzione e composizione
delle Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio comunale per tutta la sua durata in carica può costituire al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero, le competenze, i poteri, e determinando la loro composizione numerica con delibera consiliare, fatto salvo in ogni caso l'obbligo di eleggere prima quelle Commissioni permanenti previste dalla legge.
- 2) Le Commissioni permanenti sono costituite da 5 Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza e sono nominati dal Consiglio con votazione segreta in adunanza pubblica.

- 3) In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il raggruppamento di appartenenza designa un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
- 4) La costituzione delle Commissioni di cui al comma 2 avviene con l'applicazione del criterio proporzionale su due raggruppamenti in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliari.
- 5) I Consiglieri Comunali possono partecipare comunque alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie di cui non fanno parte, senza diritto di voto

Art. 12

Partecipazione ai lavori delle Commissioni dei Consiglieri non componenti e degli Assessori

- 1) I Consiglieri che non ne siano componenti e non sostituiscano un componente possono presenziare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie. Essi hanno solo diritto di parola.
- 2) La partecipazione ai lavori delle Commissioni speciali e d'indagine è limitata ai Consiglieri che la compongono. Gli altri Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori intervengono se convocati.
- 3) Gli Assessori intervengono, con diritto di parola, a tutte le riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti, quando sono convocati.
- 4) Almeno un Assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti quando esse esaminano proposte di deliberazione presentate dalla Giunta Comunale.
- 5) Gli Assessori possono comunque intervenire alle riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti. Essi possono esercitare il diritto di parola quando la Commissione tratti argomenti attinenti le competenze ad essi delegate dal Sindaco.

Art. 13

Presidenza e convocazione delle Commissioni

- 1) Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
- 2) L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che è, convocata dal Sindaco, entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione,
- 3) La Commissione elegge, altresì, un vicepresidente con le modalità di cui al comma 1.

Art. 14
Funzionamento – Decisioni

- 1) Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
- 2) Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (compresi gli astenuti, le astensioni obbligatorie per legge).

Art. 15
Pubblicità delle adunanze

- 1) Le adunanze delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie sono pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 2. La pubblicità delle Commissioni è assicurata attraverso la possibilità di assistervi per i giornalisti accreditati e per un numero di cittadini compatibile con le dimensioni del luogo di riunione. Il Presidente della Commissione definisce numericamente gli accessi e, nei casi di presenze organizzate, le dimensioni della rappresentanza ammessa.
- 2) Le riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti ordinarie non sono pubbliche quando esse trattano questioni la cui trattazione è effettuata dal Consiglio Comunale in adunanza segreta ai sensi dell'art. 31.
- 3) I lavori delle Commissioni speciali non sono pubblici.
- 4) I lavori delle Commissioni speciali d'indagine non sono pubblici. Ad essi possono partecipare i Consiglieri che ne fanno parte, il Segretario della Commissione ed i soggetti eventualmente auditi.

Art. 16
Partecipazioni del Sindaco

- 1) Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni, tuttavia hanno diritto di partecipare con facoltà di relazione e intervento nella discussione degli argomenti all'Ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni, se richiesto dal presidente o da un terzo dei componenti la commissione.

Art. 17
Segreteria – Verbalizzazione

- 1) Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato del Comune scelto dal Presidente della commissione. Il Segretario della commissione redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi al Sindaco.
- 2) I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della commissione.

Art. 18 Funzioni

- 1) Le Commissioni Consiliari permanenti, hanno compito di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna dalla deliberazione di costituzione.
- 2) Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. I pareri di cui al presente articolo sono di carattere consultivo non vincolante.
- 3) Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
- 4) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, le proposte di provvedimento verranno discusse in Consiglio facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 19 Commissioni speciali

- 1) Per lo svolgimento di attività connesse alle proprie funzioni (indagini consiliari, ricerche conoscitive, predisposizione di proposte di deliberazione, ecc.) il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione nel proprio seno di apposite Commissioni speciali.
- 2) Per le modalità di costituzione e il funzionamento delle Commissioni speciali previste dall'art. 12 dello Statuto Comunale si applicano le norme riguardanti le Commissioni Consiliari permanenti ordinarie.
- 3) La composizione, la durata e i poteri delle Commissioni speciali sono fissate dalla deliberazione di costituzione.
- 4) Qualora una Commissione speciale abbia per compito lo svolgimento di un'indagine consiliare essa assume la denominazione di Commissione d'indagine.
- 5) I componenti delle Commissioni speciali non possono essere sostituiti da soggetti esterni, qualora si tratti di Commissione d'indagine, non possono comunque farsi sostituire

Art. 20
Sedute delle Commissioni
Consiliari permanenti e speciali

- 1) Le sedute delle commissioni sono convocate, dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno. Quando la particolarità dell'argomento trattato investa gli interessi diretti di tutta la popolazione, le sedute possono essere pubbliche.
- 2) La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
- 3) Le adunanze delle commissioni speciali avvengono in seduta segreta

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

Art. 21
Sessioni del Consiglio

- 1) Ai fini della convocazione, viste le norme statutarie, sono ordinarie le sessioni convocate per l'esame delle proposte di deliberazione concernenti l'esame delle linee programmatiche del mandato, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione. In tali casi l'avviso deve essere recapitato al domicilio eletto dai consiglieri 5 giorni prima della data fissata per la seduta.

Art. 22
Convocazione delle adunanze

- 1) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del vigente regolamento.
- 2) La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti, da consegnarsi presso il domicilio o altro recapito indicato dal Consigliere nel territorio comunale; il messo comunale ne dichiara l'avvenuta consegna. In caso di assenza di persone in grado di ricevere l'atto, al secondo accesso la consegna è fatta nei modi della posta ordinaria; il messo ne relaziona le circostanze e i modi. Il recapito può avvenire con mezzi telematici, nei modi consentiti dalla Legge per gli atti civili, o indicati dal Consigliere; il messo ne fornisce la controprova.
- 3) Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.
- 4) Per le adunanze d'urgenza convocate dal Presidente, l'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
- 5) Il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, informandone i Consiglieri, immediatamente e non più tardi di ventiquattro ore prima

dell'adunanza, può revocare la convocazione di una adunanza. Il Consiglio può decidere la revoca della convocazione di una adunanza.

- 6) Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno consegnati gli avvisi.
- 7) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Per la sessione ordinaria relativa all'approvazione del bilancio gli atti devono essere depositati con le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.
- 8) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 23

Seduta prima convocazione

- 1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, mentre per la seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
- 2) I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, salvo chi si deve astenere per legge.

Art. 24

Sedute seconda convocazione

- 1) In caso di mancanza del numero legale in un'adunanza del Consiglio Comunale, si fa luogo alla trattazione degli argomenti in successiva adunanza di seconda convocazione. Le adunanze di seconda convocazione possono essere convocate dal Presidente nel corso o al termine di una seduta, mediante comunicazione orale, raccolta a verbale; in tal caso si fa luogo alla comunicazione nei modi di cui al precedente articolo nei confronti dei soli Consiglieri Comunali assenti.
- 2) Le adunanze di seconda convocazione non possono riferirsi ad adunanze d'urgenza.
- 3) L'avviso di convocazione deve fare esplicito riferimento al carattere di seconda convocazione di una adunanza e deve contenere l'ordine del giorno.
- 4) Il numero legale per la validità di una adunanza di seconda convocazione è pari ad un terzo dei Consiglieri assegnati

- 5) Nelle adunanze di seconda convocazione possono essere trattate le deliberazioni iscritte all'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione alla quale si riferiscono e che in essa non si sono potute trattare per l'assenza o il venir meno del numero legale.
- 6) L'eventuale conferma della seconda convocazione di una seduta deve essere dichiarata dal Presidente immediatamente dopo la constatazione dell'assenza del numero legale nella adunanza di prima convocazione. Ai componenti del Consiglio assenti in tale momento deve essere recapitato a domicilio, almeno ventiquattro ore prima della adunanza di seconda convocazione, l'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.
- 7) L'eventuale aggiunta di altri argomenti all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per le adunanze di prima convocazione ed essi possono essere trattati se è presente il numero legale previsto per la validità delle adunanze di prima convocazione.

Art. 25

Inizio dell'adunanza: apertura, validità e sospensione

- 1) L'adunanza può essere aperta ed è valida quando è presente il numero legale dei Consiglieri, consistente nella metà dei componenti del Consiglio, computando a tal fine il Sindaco ed escludendo coloro che hanno obbligo di astenersi
- 2) Qualora il Presidente accerti direttamente o a seguito di richiesta di uno o più consiglieri, in occasione di una votazione od in qualsiasi altro momento, il venir meno del numero legale, egli dichiara chiusa l'adunanza

Art. 26

Ordine del giorno

- 1) L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.
- 2) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 3) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27

Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e comunicazioni programmatiche

- 1) In ogni adunanza il Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse un Consigliere per ogni Gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
- 2) Dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, un Assessore rappresentante la Giunta, preannunciandolo al Presidente, può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse un Consigliere per ogni Gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
- 3) Il Presidente può effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento dell'adunanza, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse un Consigliere per ogni gruppo può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.
- 4) In apertura dell'adunanza o in qualsiasi momento della stessa, ogni consigliere può richiedere in forma scritta al Presidente, indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento. Il Presidente, esaurito l'argomento in discussione o in casi eccezionali interrompendolo, da comunicazioni al Consiglio della richiesta e decide se concedere la parola. In tal caso si apre il dibattito. Un Consigliere per ogni gruppo, può intervenire per un tempo non superiore a due minuti. Sulla comunicazione del consigliere il Presidente o l'Assessore che rappresenta la Giunta possono comunque intervenire.

Art. 28

Emendamenti

- 1) Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
- 2) Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Presidente entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza ad eccezione di quelli previsti dal Regolamento di Contabilità
- 3) Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta. In caso di dissenso sulla "limitata entità" della variazione proposta decide il Consiglio Comunale.

Art. 29

Sedute – Adempimenti preliminari

- 1) In apertura il Sindaco da' comunicazione dell' avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
- 2) I verbali vengono approvati per alzata di mano.

- 3) Sui processi verbali non è concessa parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 30

Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone, che in tal caso hanno luogo in forma segreta, con le modalità stabilite al successivo art. 31.
- 2) L'Assessore non Consigliere comunale, previsto dall'art. 22 dello Statuto, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di relatore, diritto d'intervento ma senza diritto di voto; la sua presenza non è computabile ai fini della determinazione del quorum strutturale e funzionale.
- 3) L'eventuale attivazione di registrazioni dell'intera seduta o di parti di essa da parte dei Consiglieri deve essere autorizzata dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 31

Sedute segrete

- 1) Nei casi previsti dal 1° comma del precedente art. 30 in cui le sedute del Consiglio comunale hanno luogo in forma segreta, resta in sala il Segretario comunale che è vincolato al segreto d'ufficio.
- 2) Durante le sedute segrete non può essere attivata né autorizzata alcuna registrazione.

Art. 32

Sedute aperte

- 1) Quando si verificano particolari condizioni di ordine sociale e politico o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare la "seduta aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi ove si verificano situazioni particolari.
- 2) Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati rappresentanti delle istituzioni, degli Enti e delle Aziende Pubbliche, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3) Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno od una petizione sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

- 4) Durante le "sedute aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 33

Polizia dell'adunanza

- 1) Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
- 2) I Consiglieri devono presentarsi in aula con abbigliamento consono. Sono vietati pantaloncini ed abiti succinti.

Art. 34

Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.
- 2) Se un consigliere disturba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'espulsione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 35

Tumulto in aula

- 1) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a stabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 36
Comportamento del pubblico

- 1) Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale, negli appositi spazi ad esso riservati, deve essere inerme, rimanere in silenzio, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse nel dibattito consiliare o dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio.
- 2) Senza autorizzazione del Presidente nessuno appartenente al pubblico può effettuare registrazioni o riprese televisive.
- 3) Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 37
Prenotazioni per la discussione

- 1) I consiglieri si prenotano a parlare dopo l'introduzione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
- 2) I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono prima dell'inizio della seduta informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati, per non più di cinque minuti e comunque dopo la trattazione dei punti all' o.d.g.

Art. 38
Ammissione di funzionari e consulenti in sala

- 1) Il Presidente, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2) Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3) Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Presidente o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, possono restare a disposizione su richiesta.

Art. 39
Svolgimento interventi

- 1) Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

- 2) I consiglieri prenotati a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
- 3) I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 40 Durata interventi

- 1) Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
- 2) La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. dieci i minuti per la discussione sulle proposte di ogni tipo di deliberazione, sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - b. cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
- 3) Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 4) Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se il Consigliere per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
- 5) La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di dieci minuti. Il documento può essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
- 6) Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 41 Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto di cui si tratta.. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.

Art. 42

Dichiarazione di voto e chiusura della discussione

- 1) Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la sua replica o del Relatore, dichiara chiusa la discussione.
- 2) A seguito di ciò, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 3) . Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 43

Verifica numero legale

- 1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
- 2) Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 44

Votazione

- 1) I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente ogni proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, si intende approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo nei casi in cui siano previste maggioranze qualificate
- 2) Le deliberazioni concernenti persone si votano a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
- 3) Nel caso di cui al 2° comma, terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne proclama l'esito.

Art. 45

Irregolarità nella votazione

- 1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre la ripetizione

Art. 46
Verbale dell'adunanza

- 1) Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario Comunale che si avvale degli appositi uffici.
- 2) Il verbale è steso in forma sintetica .
- 3) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto , ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso, egli dovrà riassumere in breve l'intervento o la dichiarazione e rimmetterlo, seduta stante per iscritto al Segretario Comunale
- 4) I verbali devono indicare l'ora dell'inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente dei Consiglieri e degli eventuali Assessori esterni presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominative degli eventuali scrutatori.
- 5) I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria Comunale.
- 6) La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato
- 7) I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
- 8) Il verbale della adunanza è firmato dall'estensore, dal Segretario Comunale e vistato dal Presidente

Art. 47
Revoca e modifica deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si ritengono nulle , ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art .48
Segretario – Incompatibilità

- 1) Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIERI

Art. 49

Diritti all'informazione dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalla aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone l'articolo 43, comma 2, del D. Lgvo 267/2000.
- 2) I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale ed ai documenti amministrativi formati dall'Amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti.
- 3) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo nei limiti previsti dalla Legge e dal Regolamento di accesso agli atti.
- 4) I Consiglieri comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo;
 - a. per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata al Funzionario Responsabile secondo modalità emanate dall'Amministrazione comunale;
 - b. per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta presentata per scritto al Funzionario Responsabile. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il Consigliere richiede di prendere visione o di ottenere copia;
 - c. è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici dell'Amministrazione la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti, fatta salva la copia in formato digitale se in possesso dell'Amministrazione. Per le stesse motivazioni è escluso il rilascio di atti e documenti che comportino la riproduzione di interi volumi e fascicoli, come, per esempio, le raccolte annuali delle deliberazioni di Giunta Comunale e Consiglio. Il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi .
 - d. sulle copie rilasciate a Consiglieri comunali va apposta la dicitura "copia rilasciata al Consigliere signorper fini connessi all'esercizio del mandato".
- 5) L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente.
- 6) I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
- 7) L'esercizio di accesso da parte del consigliere non deve comportare intralcio e/o disservizio agli uffici, nonché costi elevati ed ingiustificati per l'ente

Art. 50 Interrogazioni

- 1) L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco in forma scritta, sottoscritta da uno o più Consiglieri Comunali, volta a conoscere:
 - a. se tale fatto sia vero;
 - b. se dello stesso siano stati informati la Giunta e il Sindaco;
 - c. se, nel caso l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - d. se si intendano comunicare al Consiglio fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione
- 2) Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri.
- 3) . Il Consigliere, nel presentare un interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
- 4) Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 51 Risposta alle interrogazioni

- 1) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che dichiara la sua soddisfazione o insoddisfazione
- 2) La dichiarazione di cui al comma 1 non può avere durata superiore a tre minuti.
- 3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 52 Interpellanze

- 1) L'interpellanza, presentata per iscritto e firmata dal consigliere proponente, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
- 2) Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 53
Svolgimento delle interpellanze

- 1) Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 54
Svolgimento per materie collegate di interpellanze e di interrogazioni

- 1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta . . . Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2) Il numero delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere complessivamente superiore a tre per seduta.

Art. 55
Mozioni

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una discussione ampia o una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
- 2) La mozione è presentata in forma scritta, è firmata dal consigliere (o dai consiglieri) che la propone ed è iscritta all'ordine del Giorno della prima seduta utile .

Art. 56
Svolgimento delle mozioni

- 1) Le mozioni sono svolte all'inizio dell'adunanza
- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art . 57
Votazione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza dei votanti.

